



## Capitolo III DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ

### 2. IL DIRITTO DELLA PARTORIENTE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO NATO E IL DIRITTO DEL MINORENNE ALL'IDENTITÀ

Il paragrafo dello scorso anno si concludeva raccomandando al Parlamento l'approvazione di una legge che prevedesse la realizzazione, da parte delle Regioni, di almeno uno o più servizi specializzati in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari affinché potessero assumere consapevolmente e liberamente le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati<sup>15</sup>. Questa prima raccomandazione è stata recepita nella proposta di legge n. 1010, "Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati", presentata il 20 maggio 2013, attualmente assegnata alla Commissione Affari sociali della Camera<sup>16</sup>. L'urgenza di una normativa a livello nazionale è determinata dal fatto che, come scritto nella relazione *"vi sono regioni che hanno approvato proprie leggi senza tenere conto dell'esigenza delle gestanti che si trovano in gravi difficoltà psico-sociali di essere adeguatamente supportate per quanto riguarda la delicatissima decisione di riconoscere o di non riconoscere il loro nato e di poter partorire in assoluto segreto [...] Occorre che le istituzioni, in ottemperanza alla normativa vigente, garantiscano il sostegno di personale preparato (psicologo, assistenti sociali, educatori ecc.) che aiuti la gestante prima, durante e dopo il parto, l'accompagnano*

*a decidere responsabilmente se riconoscere o meno il bambino e la sostenga fino a quando è in grado di provvedere autonomamente a se stessa e, se ha riconosciuto il bambino, al proprio figlio"*<sup>17</sup>.

Sul piano normativo va segnalata la modifica introdotta dall'art. 100, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013 (attuativo della Legge n. 219/2012), in base al quale è stato cambiato l'articolo 11 della Legge n. 184 del 1983 come segue, *"il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno [...] può chiedere un'ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione"*.

A livello operativo è significativa la messa in rete, nel novembre 2013, del "Piano per la Tutela della Nascita a rischio psico-sociale" della Provincia di Roma, finalizzato a *"realizzare una sinergica integrazione delle risorse istituzionali e del privato sociale per offrire una risposta in grado di contrastare quei fenomeni di disagio, spesso sommersi, che poi si manifestano con episodi di grave incuria, maltrattamento in epoca neonatale, sino alle forme estreme dell'infanticidio"* e per *"garantire a tutti i bambini che nascono, protezione e tutela dei diritti, indipendentemente dalle condizioni nelle quali si manifesta il loro ingresso nella vita"*.

Per quanto riguarda il diritto alla segretezza del parto, a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>18</sup>, che si è pronunciata in favore della richiesta di accesso all'identità della madre biologica da parte di una donna, non riconosciuta alla nascita e successivamente affiliata, è stata sollevata

15 Vd. *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. 6° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. 2012-2013, op. cit., p. 43-45.*

16 Presentata dall'On. Rossomando e altri. Disponibile sul sito della Camera dei Deputati.

17 Il testo è simile a quello delle proposte di legge n. 1266 del Consiglio Regionale del Piemonte e n. 3303 dell'On. Lucà e altri, entrambe presentate nella XVI Legislatura.

18 Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 25 settembre 2012, ricorso n. 33783/09 Godelli c. Italia.



nuovamente eccezione di costituzionalità del comma 7 dell'art. 28 della Legge n. 184/1983, davanti alla Corte Costituzionale dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. Con sentenza n. 278/2013, depositata il 22 novembre 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato “*l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione*”<sup>19</sup>. La suddetta pronuncia non ha pertanto censurato quanto disposto all’articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, sulla tutela del parto anonimo<sup>20</sup>, ma anzi ha fatto esplicito riferimento a tale norma nel precisare che, nel dar corso alle domande di accesso presentate dagli adottati non riconosciuti alla nascita, si dovrà comunque rispettare scrupolosamente la riservatezza della donna che si è avvalsa del diritto alla segretezza. La trattazione di tali domande dovrebbe quindi essere rinviata a dopo l’emanazione di una legge che disciplini questa delicata e complessa materia. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, sono state presentate alla Camera

dei Deputati diverse proposte di legge, attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia<sup>21</sup>, che prospettano percorsi differenti. Secondo alcune<sup>22</sup>, più rispondenti al dettame della Corte Costituzionale, la legge dovrebbe anzitutto rispettare il diritto alla segretezza garantito alla partoriente che ha dichiarato di non voler essere nominata. A essa dovrebbe però essere consentito, in qualsiasi momento, di revocare il diritto all’anonimato acquisito a suo tempo, segnalando la propria disponibilità, a incontrare il suo nato, al Garante per la protezione dei dati personali (A.C. n. 1989) o al Tribunale per i Minorenni (A.C. n. 1343). Inoltre, se l’adottato, non riconosciuto alla nascita, dovesse chiedere di accedere all’identità della madre biologica, secondo la procedura prevista all’art. 28 della L. 184/1983 e s.m.i., il Tribunale per i Minorenni potrebbe accogliere la sua istanza solo nel caso in cui la madre biologica avesse, in forma spontanea, precedentemente deciso di tornare sulla propria decisione. Secondo altre proposte di legge<sup>23</sup>, invece, il percorso dovrebbe essere inverso: dovrebbero essere gli adottati ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, che si attiverebbe quindi nei confronti delle diverse istituzioni coinvolte per identificare e interpellare le madri biologiche sulla loro eventuale intenzione di revocare il diritto alla segretezza, con evidente lesione però del diritto acquisito a suo tempo. Si deve considerare infatti che il percorso necessario per risalire all’identità della partoriente comporta numerosi “passaggi” (attraverso diversi uffici di diverse istituzioni) e compromette pertanto la salvaguardia del diritto alla segretezza ripetutamente riaffermato dalla Corte Costituzionale. Inoltre, ricercare a distanza di decenni queste donne metterebbe in pericolo l’esistenza che si sono costruite nel corso degli anni, con gravi conseguenze sulla loro vita e dei loro familiari, spesso ignari di quanto avvenuto. Finora, la possibilità di partorire in anonimato in ospedale ha tutelato sia le partorienti – assicurando loro un’assisten-

19 Testo della sentenza disponibile sul sito Anfaa: [http://www.anfaa.it/wp-content/uploads/2013/11/Corte-Cost-sentenza-278\\_2013.pdf](http://www.anfaa.it/wp-content/uploads/2013/11/Corte-Cost-sentenza-278_2013.pdf). Sulla sentenza l’Anfaa ha rilevato anche che “*la stringata motivazione della sentenza, nel contrapporre espressamente la ‘genitorialità naturale’ della donna che ha partorito nel segreto alla ‘genitorialità giuridica’ del rapporto adottivo, dimostra di aderire a una concezione della famiglia – che con il progresso della civiltà si riteneva definitivamente superata – imperniata sulla rilevanza del legame di sangue, così snaturando l’essenza della filiazione, la quale è invece costituita dai rapporti affettivi reciprocamente formativi che si instaurano e si consolidano tra i genitori (biologici o adottivi che siano) e i loro figli (biologici o adottivi che siano)*”.

20 Il testo è il seguente: “*La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata*”.

21 Si tratta dei seguenti A.C. n. 784 Bossa; n. 1343 Campana; n. 1874 Marzano; n. 1901 Sarro; n. 1983 Cesaro e n. 1989 Rossomando.

22 A.C. 1989 Rossomando e A.C. 1343 Campana.

23 A.C. 784 Bossa-Murer, A.C. 1874 Marzano, A.C. 1983 Cesaro e A.C. 1901 Sarro.



za adeguata durante la gestazione, il parto e dopo il parto – sia i neonati (337 nel 2012<sup>24</sup>), prevenendo abbandoni e infanticidi, che potrebbero invece aumentare se venisse cambiata la normativa. Va comunque precisato che la segretezza del parto in anonimato prevista dal legislatore italiano non impedisce l'accesso alle notizie sanitarie riguardanti l'adottato non riconosciuto alla nascita, purché non vengano rivelati i dati identificativi della partoriente<sup>25</sup>.

### Il Gruppo CRC raccomanda pertanto:

1. Al **Parlamento** l'approvazione di una legge che preveda la realizzazione, da parte delle Regioni, di almeno uno o più servizi specializzati, realizzati dagli enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari affinché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati;
2. Alla **Conferenza Stato-Regioni** che assuma le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei neonati e di tutela del diritto alla segretezza del parto, per la promozione di campagne informative al riguardo e l'attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinari per la realizzazione di percorsi condivisi;
3. Al **Parlamento**, l'approvazione di una legge che, in ottemperanza con quanto sancito dalla Corte Costituzionale, consenta alla donna che ha partorito nell'anonimato di poter revocare, in qualsiasi

momento, il proprio diritto alla segretezza della sua identità, consentendo così al proprio nato, a suo tempo non riconosciuto, adottato e ormai adulto, di poter accedere secondo l'iter già previsto dall'art. 28 della Legge n. 184/1983 e s.m.i. all'identità della madre biologica e quindi decidere se attivare o meno con lei un contatto.

24 Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile, Ufficio I del Capo Dipartimento, Servizio Statistica, riguardante i minori dichiarati adottabili con genitori ignoti.

25 Recentemente il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto la richiesta di una donna, che potrà avere accesso ai dati clinici della figlia non riconosciuta al momento della nascita e deceduta pochi giorni dopo il parto per gravi malformazioni. La madre ha così potuto conoscere la patologia genetica da cui era affetta la neonata e valutarne il possibile rischio di trasmissione in caso di nuova gravidanza. Provvedimento del 5 dicembre 2013 (Registro dei provvedimenti n. 556 del 5 dicembre 2013 - <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2865660>).